

SINTESI CCNL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO



Alimentari Artigianato

Aziende Artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti
Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici
ed Affini

In vigore dal 01.03.2021 al 29.02.2024
Codice CNEL per flusso Uniemens: Cod. E01G



Sottoscritto dalle parti sindacali e dei lavoratori: CONFLAVORO, CONFESAL, FESICA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale si applica ai dipendenti delle Imprese Artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti che operano nei seguenti settori riportati a titolo non esaustivo:

SETTORE ALIMENTARE, PASTIFICI, PASTICCERIE VINI ed AFFINI

Acque e bevande minerali e gassate; alcolici in generale ed acqueviti; produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti; distillatori; alimenti dietetici e della prima infanzia; alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.); alimenti zootecnici; apicoltura; birra e malto; conserve animali e vegetali; dolciaria; zucchero e dolcificanti; gelateria; lattiero-casearia; lavorazioni e conserve ittiche; macellazione e lavorazione di carni; molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie; frantoio; oli e grassi vegetali, animali e da semi e frutti oleosi; paste alimentari, prodotti farinacei; pasticceria fresca e conservata; panificazione; preparazioni alimentari varie; produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione; prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati; prodotti amidacei; prodotti di panetteria; riserie; rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione; torrefazione del caffè, succedanei del caffè e the; yogurterie; vini; produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio; produzione di ghiaccio.

Vi rientrano inoltre le imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.

SETTORE PANIFICAZIONE

Imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.

STAGIONALITÀ

In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto e che comportano la sensibile diffusione di aziende come di seguito strutturate:

- piccole aziende la cui attività viene svolta da soci e coadiutori familiari e che, durante i picchi stagionali, si avvalgono di collaboratori assunti a tempo determinato;
- aziende di dimensioni maggiori che, a seguito di consistenti variazioni stagionali della domanda, devono ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato;
- aziende che hanno mutato la propria organizzazione avvalendosi di lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato, ma mantengono nel settore stagionale una quota consistente delle proprie attività.

Le caratteristiche di stagionalità vengono estese alle aziende suddette anche qualora mantengano reparti o settori ad apertura annuale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rispecchiano le caratteristiche di stagionalità le seguenti attività:

- attività legate all'intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse ad eventi ciclici, religiosi, tradizionali e promozionali;
- produzioni connesse a ricorrenze, cerimonie, eventi e manifestazioni di carattere civile, religioso, popolare, tradizionale, sportivo, ricreativo;
- produzioni per consistenti variazioni di consumi collegate ai flussi turistici;
- produzioni effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive dirette a qualificare e promuovere la tipicità;
- unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni periodi dell'anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.
- la possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti riguarda, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, compresa l'amministrazione e la vendita. Nell'arco dello stesso ciclo stagionale, la

durata complessiva massima sarà di 8 mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI																											
Periodo di prova Art.2	Quadri e primo livello: 6 mesi . Altri livelli: 3 mesi . I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del primo contratto di lavoro.																											
Orario di lavoro Art. 7 e ss	40 ore settimanali suddivise in cinque o sei giornate lavorative. Nel caso di lavoro a turni, l'orario di lavoro per il terzo turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione. Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.																											
Reperibilità Art. 9 bis	Definita con specifico accordo aziendale che dovrà prevedere un'indennità forfetaria non inferiore a 12,00 euro, in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell'intervento.																											
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%; erogazione del 25% della percentuale di maggiorazione.																											
<p>Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13 Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore.</p> <p align="center">IMPRESE ARTIGIANE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Settore alimentare</th> <th>Settore panificazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A Lavoro straordinario diurno</td> <td align="center">30%</td> <td align="center">30%</td> </tr> <tr> <td>B Lavoro straordinario notturno (compreso e non in turni avvicendati)</td> <td align="center">50%</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>C Lavoro compiuto nei giorni festivi</td> <td align="center">40%</td> <td align="center">20%</td> </tr> <tr> <td>D Lavoro straordinario festivo e domenicale</td> <td align="center">60%</td> <td align="center">75% + 30% per lavoro domenicale per vendita prodotti diversi dal pane</td> </tr> <tr> <td>E Lavoro domenicale con riposo compensativo</td> <td align="center">10%</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>F Lavoro notturno</td> <td align="center">30%</td> <td align="center">50%</td> </tr> <tr> <td>G Lavoro straordinario festivo notturno</td> <td align="center">60%</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>H Lavoro a turni in ciclo continuo notturno</td> <td align="center">30%</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Agli addetti alla produzione che non fruiscono del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto e che effettuano lavoro a turni di 8 ore consecutive, tra le 6 e le 22, compete una maggiorazione del 6,5% sulla retribuzione. <p align="center">IMPRESE NON ARTIGIANE</p> <p>Vista la pluralità di attività svolte, si rimanda all'Art. 12 del CCNL per l'elenco completo.</p> <p>È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00, ad esclusione delle imprese di panificazione, per le quali per lavoro notturno si intende quello prestato tra le 21.00 e le 4.00.</p>			Settore alimentare	Settore panificazione	A Lavoro straordinario diurno	30%	30%	B Lavoro straordinario notturno (compreso e non in turni avvicendati)	50%	-	C Lavoro compiuto nei giorni festivi	40%	20%	D Lavoro straordinario festivo e domenicale	60%	75% + 30% per lavoro domenicale per vendita prodotti diversi dal pane	E Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%	-	F Lavoro notturno	30%	50%	G Lavoro straordinario festivo notturno	60%	-	H Lavoro a turni in ciclo continuo notturno	30%	-
	Settore alimentare	Settore panificazione																										
A Lavoro straordinario diurno	30%	30%																										
B Lavoro straordinario notturno (compreso e non in turni avvicendati)	50%	-																										
C Lavoro compiuto nei giorni festivi	40%	20%																										
D Lavoro straordinario festivo e domenicale	60%	75% + 30% per lavoro domenicale per vendita prodotti diversi dal pane																										
E Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%	-																										
F Lavoro notturno	30%	50%																										
G Lavoro straordinario festivo notturno	60%	-																										
H Lavoro a turni in ciclo continuo notturno	30%	-																										
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 12 da considerarsi omnicomprendenti e non cumulabili.																											
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: 4 settimane. Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.																											
Retribuzione Art.25	Paga giornaliera: divisore pari a 26; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 173. In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 2° al 4° per le imprese artigiane settore alimentare; nei livelli A1, A2, A3, B2, B3s e B3 per le imprese artigiane settore panificazione; nei livelli dal 6° al 2° per le imprese non artigiane con meno di 15 dipendenti, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle																											

	<p>attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte del 7,5% rispetto al livello ordinario di inquadramento per il primo anno e del 5% per il secondo.</p> <p>Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.</p> <p>Le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti in totale assenza di contrattazione collettiva regionale economica di categoria o di accordi aziendali economici, corrispondono, per 12 mensilità, gli importi di seguito riportati a titolo di elemento economico di garanzia, i quali non incidono sugli istituti contrattuali e di legge, compreso il T.F.R., in quanto le parti ne hanno già tenuto conto nella quantificazione degli stessi.</p> <table border="1" data-bbox="475 533 1329 819"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quadri</td> <td>36,93</td> </tr> <tr> <td>1° livello</td> <td>36,93</td> </tr> <tr> <td>2° livello</td> <td>32,11</td> </tr> <tr> <td>3° livello</td> <td>26,49</td> </tr> <tr> <td>4° livello</td> <td>23,28</td> </tr> <tr> <td>5° livello</td> <td>20,88</td> </tr> <tr> <td>6° livello</td> <td>19,27</td> </tr> <tr> <td>7° livello</td> <td>17,66</td> </tr> <tr> <td>8° livello</td> <td>16,06</td> </tr> </tbody> </table>	Livelli	Importi	Quadri	36,93	1° livello	36,93	2° livello	32,11	3° livello	26,49	4° livello	23,28	5° livello	20,88	6° livello	19,27	7° livello	17,66	8° livello	16,06
Livelli	Importi																				
Quadri	36,93																				
1° livello	36,93																				
2° livello	32,11																				
3° livello	26,49																				
4° livello	23,28																				
5° livello	20,88																				
6° livello	19,27																				
7° livello	17,66																				
8° livello	16,06																				
<p align="center">Indennità Art. 25 bis</p>	<ol style="list-style-type: none"> Indennità di funzione quadro pari a 36,15€ per il settore alimentare, e pari a 100€ per le imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti. Ai lavoratori turnisti panettieri, intendendosi per tali coloro che sono destinati a sostituire gli operai fissi in caso di loro assenza dal lavoro, o assunti per periodo limitato o con contratto a breve termine, spetta oltre alla normale retribuzione mensile, una maggiorazione del 26,73% a titolo di indennità sostitutiva di ex festività e festività nazionali infrasettimanali; tredicesima; ferie; indennità speciale mensile. Indennità per i lavoratori delle imprese non artigiane che occupano fino a 15, qualora si verificano determinate condizioni climatiche: <ul style="list-style-type: none"> disagio per freddo: 6% disagio per caldo: 6% disagio per umido: 6% 																				
<p align="center">Contratto di reinserimento Art. 25 ter</p>	<p>A tempo determinato o indeterminato, è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma.</p> <p>Inquadramento durante i primi 24 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale; seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale. <p>Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.</p> <p>In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; n. 3 contratti con più di 5 dipendenti. 																				
<p align="center">Mensilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> 13 mensilità per settore Alimentare e Panificazione; 14 mensilità per Imprese non artigiane con meno di 15 dipendenti. 																				
<p align="center">Premio risultato Art. 30</p>	<p>Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all'attivazione di programmi di welfare.</p>																				
<p align="center">Scatto di merito Art. 31</p>	<p>Definito con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.</p>																				
<p align="center">Malattia Artt. 36 e ss</p>	<p>Conservazione del posto:</p> <p>180 → Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata</p> <p>GG → Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi</p>																				

	<p align="center">720 GG →</p> <p>Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità.</p> <p>INTEGRAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> → 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno <p>Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno</p>												
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.												
Part time Art.76 e ss	<p>Previste clausole elastiche con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale; • Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento. • Maggiorazione del 10% per le ore supplementari. 												
Lavoro intermittente Art.86 e ss	Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l'evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata												
Tempo determinato Art.92 e ss	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 lavoratori nelle singole unità produttive che occupano da 0 a 5 dipendenti come sopra conteggiati.												
Somministrazione Art. 100 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.												
LAVORO A DISTANZA Telelavoro e Lavoro agile (smart working) Art.106 e ss	Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato.												
Collaborazioni coordinate e continuative Art.114	Le parti stabiliscono, ai sensi dell'art.2 c.3 del D.Lgs.n.81/2015, che possa essere stipulato un contratto di collaborazione per tutte quelle attività ausiliarie e/o complementari compatibili con la regolamentazione della collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico non può discostarsi in difetto di oltre il 30% della retribuzione prevista.												
Sanità integrativa Art. 122	<ul style="list-style-type: none"> • Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. • Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. • Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">da 1 a 5 :</td> <td style="text-align: center;">€ 50,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 6 a 15 :</td> <td style="text-align: center;">€ 100,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 16 a 30:</td> <td style="text-align: center;">€ 150,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 31 a 40:</td> <td style="text-align: center;">€ 250,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 41 a 50:</td> <td style="text-align: center;">€ 300,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">oltre 50:</td> <td style="text-align: center;">€ 350,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità. 	da 1 a 5 :	€ 50,00	da 6 a 15 :	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5 :	€ 50,00												
da 6 a 15 :	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												
Ente Bilaterale E.BI.A.S.P.	<ul style="list-style-type: none"> • Il contributo mensile all' E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità 												

Art. 133	previste dal presente CCNL. <ul style="list-style-type: none">• La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00.• Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.Bf.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.• L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.
Classificazione del personale Art.147 e ss	<ul style="list-style-type: none">• Settore alimentare: organizzata su 8 livelli, compresi i Quadri;• Settore panificazione: organizzata su 10 livelli;• Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione: organizzata su 5 livelli.• Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti: organizzata su 9 livelli, compresi i Quadri. Presenti esemplificazioni/declaratorie per ogni livello.

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

DURATA

SETTORE ALIMENTARE:

1° Gruppo (livelli 1S e 1)	durata 5 anni
2° Gruppo (livelli 2, 3A, 3 e 4)	durata 5 anni
3° Gruppo (livello 5)	durata 3 anni e 6 mesi

SETTORE PANIFICAZIONE GRUPPO A:

1° Gruppo (livelli A1S e A1)	durata 5 anni
2° Gruppo (livello A2)	durata 4 anni e 6 mesi
3° Gruppo (livello A3)	durata 4 anni

SETTORE PANIFICAZIONE GRUPPO B:

1° Gruppo (livello B1)	durata 3 anni
2° Gruppo (livello B2)	durata 3 anni
3° Gruppo livello B3s)	durata 4 anni e 6 mesi
4° Gruppo (livello B3)	durata 3 anni

Imprese non Artigiane fino a 15 dipendenti				
Livello	Durata complessiva	1° periodo	2° periodo	3° periodo
7°	24	6	18	-
6°	36	6	14	16
5°	36	10	12	14
4°	36	10	12	14
3°	36	10	12	14
2°	36	10	10	16

TRATTAMENTO ECONOMICO:

Area Alimentari Artigiani										
Gruppi	1° Sem	2° Sem	3° Sem	4° Sem	5° Sem	6° Sem	7° Sem	8° Sem	9° Sem	1° Sem
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	88%	91%	91%	95%
2°	70%	70%	75%	75%	91%	91%	95%	95%	95%	95%
3°	70%	70%	75%	95%	95%	95%	95%			

Area Panificatori Gruppo A										
Gruppi	1° Sem	2° Sem	3° Sem	4° Sem	5° Sem	6° Sem	7° Sem	8° Sem	9° Sem	1° Sem
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	88%	88%	95%	95%
2°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	90%	95%	95%	
3°	70%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%		

Area Panificatori Gruppo B									
Gruppi	1° Sem	2° Sem	3° Sem	4° Sem	5° Sem	6° Sem	7° Sem	8° Sem	9° Sem
1°	70%	70%	75%	75%	84%	84%			
2°	70%	70%	75%	75%	88%	88%			
3°	70%	70%	75%	75%	88%	88%	93%	95%	95%
4°	70%	70%	75%	95%	95%	95%			

Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti			
Livello	1° periodo	2° periodo	3° periodo
Dal 2° al 6°	Due livelli sotto quello di destinazione	Un livello sotto quello di destinazione	Livello di destinazione
7°	Un livello sotto quello di destinazione	Livello di destinazione	-

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Trattamento economico:

- per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Durata e trattamento economico:

- a. Per i percorsi di durata superiore all'anno:
 - due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
 - un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- b. Per i percorsi di durata non superiore all'anno:
 - un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Apprendistato in cicli stagionali

Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione.

Malattia e infortunio

Conservazione del posto: 180 GG

INTEGRAZIONE	→	50% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi
	→	75% dal 4° al 45° gg
	→	Massimo 45 gg di integrazione/anno
INFORTUNIO	→	60% primi 3 gg
	→	80% dal 4° al 20° gg
	→	90% dal 21° al 180°

TABELLE RETRIBUTIVE

SETTORE ALIMENTARE

Inquadramento retributivo	Nuovi minimi dal 1° febbraio 2022	Nuovi minimi dal 1° luglio 2022
Primo livello S*	€ 2.218,10	€ 2.237,65
Primo livello	€ 1.991,50	€ 2.009,10
Secondo livello	€ 1.823,15	€ 1.839,25
Terzo livello A	€ 1.698,90	€ 1.713,90
Terzo livello	€ 1.606,95	€ 1.621,15
Quarto livello	€ 1.541,40	€ 1.555,00
Quinto livello	€ 1.470,25	€ 1.483,20
Sesto livello	€ 1.375,55	€ 1.387,70

EDR conglobato nel minimo tabellare.

*In aggiunta indennità di funzione di quadro pari a 36,15€.

SETTORE PANIFICAZIONE

Inquadramento retributivo	Nuovi minimi dal 1° febbraio 2022	Nuovi minimi dal 1° luglio 2022	Indennità speciale*
A1S	€ 1.876,25	€ 1.890,05	€ 94,77
A1	€ 1.744,30	€ 1.757,10	€ 88,06
A2	€ 1.633,60	€ 1.645,60	€ 82,63
A3	€ 1.495,85	€ 1.506,85	€ 75,92
A4	€ 1.417,25	€ 1.427,65	€ 72,05
B1	€ 1.836,95	€ 1.850,45	€ 92,19
B2	€ 1.509,15	€ 1.520,25	€ 76,44
B3S	€ 1.468,75	€ 1.479,55	€ 74,87
B3	€ 1.420,85	€ 1.431,30	€ 72,56
B4	€ 1.347,50	€ 1.357,40	€ 68,69

EDR conglobato nel minimo tabellare.

*Indennità da corrisponderci mensilmente per la particolarità dell'attività svolta nelle imprese di panificazione.

IMPRESSE NON ARTIGIANE CHE OCCUPANO FINO A 15 DIPENDENTI

Inquadramento retributivo	Nuovi minimi dal 1° febbraio 2022	Contingenza
Quadri	€ 2.442,05*	€ 545,72
Primo livello	€ 2.442,05	€ 545,72
Secondo livello	€ 2.123,55	€ 538,70
Terzo livello	€ 1.751,95	€ 530,51
Quarto livello	€ 1.539,60	€ 525,83
Quinto livello	€ 1.380,35	€ 522,32
Sesto livello	€ 1.274,15	€ 519,99
Settimo livello	€ 1.168,00	€ 517,65
Ottavo livello	€ 1.061,85	€ 515,31

In aggiunta EDR pari a 10,33€.

*In aggiunta indennità di funzione di quadro pari a 100€.

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA CLIENTELA DI PASTI E PRODOTTI ALIMENTARI IN ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

Inquadramento retributivo	Nuovi minimi dal 1° febbraio 2022
A	€ 1.982,85
B	€ 1.812,25
C	€ 1.709,15
D	€ 1.612,75
E	€ 1.512,40

CCNL ALIMENTARI ARTIGIANATO

Riproduzione Vietata | Tutti i diritti riservati | © Copyright 2023

Conflavoro, Fesica-Confsal e Confsal hanno sottoscritto il CCNL Alimentari Artigianato, con l'obiettivo di creare istituti ad hoc che possano premiare l'efficienza e la produttività delle aziende che applicano tale CCNL e, allo stesso tempo, tutelare gli interessi dei lavoratori.



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese



CONFSAL
CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

